



**Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti**

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE**  
Direzione Generale per la Motorizzazione  
Centro Elaborazione Dati

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19/11/1994, "Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del Centro elaborazione dati (di seguito CED) della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione", servizio con il quale viene reso possibile l'accesso all'Archivio nazionale dei veicoli ed all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (di seguito banca dati del Ministero), di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

VISTO l'art. 3, lettera "a", del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n.634, che consente, su specifica richiesta e a fronte di un corrispettivo, l'ammissione ad usufruire del servizio di informatica del CED alle aziende di Stato aventi autonomia di bilancio e di gestione, alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali, alle università ed istituti pubblici di istruzione e di ricerca, alle società a prevalente partecipazione statale, alle società concessionarie di pubblici servizi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 relativo al codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la domanda in data \_\_\_\_\_ con la quale il/la

\_\_\_\_\_ ha chiesto di essere ammesso ad usufruire delle informazioni contenute nella banca dati del Ministero;

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito MIT), nella persona del Dirigente responsabile Massimiliano dr. ZAZZA, giusta delega in data 20/03/2018 del Direttore Generale per la Motorizzazione, ammette ad usufruire delle informazioni contenute nella banca dati del Ministero medesimo il/la \_\_\_\_\_

(di seguito Utente) con sede in \_\_\_\_\_ alle seguenti condizioni:

**Art. 1**

L'Utente, per accedere alla banca dati del Ministero, deve realizzare un collegamento di rete utilizzando le diverse modalità di collegamento sicuro rese disponibili dal CED, e deve usare le applicazioni per l'interrogazione dei dati appositamente sviluppate dal medesimo centro.

Il collegamento di rete può essere realizzato sia attraverso circuiti dedicati, sia attraverso il Sistema Pubblico di Connettività (SPC), sia attraverso collegamenti virtuali privati realizzati sulla rete internet pubblica.

Le applicazioni per la consultazione dei dati possono essere utilizzate con le seguenti modalità:

- a) a mezzo di un personal computer munito di idoneo emulatore di terminale;
- b) a mezzo di un personal computer dotato di browser
- c) a mezzo di una postazione dotata di software idoneo per la modalità *application to application* mediante *web services*

Le spese di attivazione del collegamento e di utilizzazione delle linee di telecomunicazione sono integralmente a carico dell'Utente e qualsiasi reclamo o richiesta relativi alla rete di trasmissione dati dovrà essere rivolta al gestore di telecomunicazioni prescelto.

**Art. 2**

L'Utente può accedere alle informazioni contenute nella banca dati del Ministero limitatamente a quelle connesse con lo svolgimento dei propri compiti d'istituto e nella salvaguardia dei dati personali.



## *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE**  
Direzione Generale per la Motorizzazione  
Centro Elaborazione Dati

Il MIT conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati; ha altresì la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, a quelle organizzative ed alle innovazioni tecnologiche.

Nessuna responsabilità, se non per dolo o per colpa grave, deriva al MIT per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni suddette, né per eventuali inesattezze o incompletezze dei dati contenuti negli archivi, né per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio. E' consentito utilizzare le informazioni soltanto per uso proprio.

L'Utente si obbliga a non distribuire le informazioni ottenute a persone fisiche e/o giuridiche al di fuori delle proprie attribuzioni istituzionali, né a pagamento né gratuitamente, e comunque a non compiere alcun atto di commercio di esse; in particolare si obbliga a non riprodurre documenti su schede, nastri o altri supporti adatti all'elaborazione elettronica da destinare a terzi.

L'Utente si impegna a prendere adeguate misure di sicurezza per la protezione dei dati personali trasmessi e contro la loro distribuzione e/o diffusione accidentale; ciò per garantire ai cittadini il rispetto del proprio diritto alla riservatezza personale.

La riproduzione di documenti desunti dagli archivi elettronici in testi e riviste è consentita solo su espressa autorizzazione del MIT e deve contenere l'indicazione della provenienza dal CED del suddetto Ministero nonché gli estremi dell'atto autorizzativo.

### Art. 3

L'utente si obbliga a corrispondere:

- a) la cauzione di € 1.217,80 prevista dall'art. 10 del D.P.R., da prestarsi secondo le modalità di cui alla L. 10 giugno 1982, n. 348;
- b) il canone annuo di abbonamento di € 1.217,80 previsto dall'art. 10 del D.P.R.  
L'importo viene corrisposto mediante versamento intestato alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio, con imputazione al capo XV - capitolo 2454 art. 5 dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato per l'anno finanziario in corso;
- c) i corrispettivi, che saranno addebitati a consuntivo, derivanti dalle informazioni ricevute nel trimestre precedente al costo unitario massimo di € 0,405. L'importo viene corrisposto mediante versamento intestato alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio, con imputazione al capo XV - capitolo 2459 dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato per l'anno finanziario in corso;

Il versamento degli oneri di cui alle lettere a) e b) deve essere effettuato:

- 1) la prima volta dopo la stipula del contratto e prima dell'attivazione del collegamento. Quest'ultima resta subordinata al ricevimento da parte del CED dei relativi attestati di versamento;
- 2) per ogni anno di rinnovo del contratto, entro il 31 gennaio dell'anno in corso, limitatamente al corrispettivo di cui alla lettera b).

Il versamento dei corrispettivi di cui alla lettera c) deve essere effettuato con cadenza trimestrale e per intero entro trenta giorni dalla data di emissione di apposita comunicazione che altrimenti è considerata insoluta a tutti gli effetti. Ciascuna comunicazione riguarda l'ammontare relativo alle informazioni ricevute nel trimestre precedente.



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE**  
Direzione Generale per la Motorizzazione  
Centro Elaborazione Dati

Resta comunque l'obbligo da parte dell'utente di informarsi tempestivamente dell'importo da corrispondere all'Amministrazione.

L'eventuale mancato o tardivo ricevimento della comunicazione non esonera l'utente medesimo dall'effettuare i versamenti alle previste scadenze.

L'utente avrà la possibilità di conoscere il numero di transazioni effettuate utilizzando apposita funzione di visualizzazione.

L'originale o copia autenticata delle quietanze rilasciate dalla competente Tesoreria provinciale dello Stato sono ritenute da questa Amministrazione l'unica attestazione valida dell'avvenuta effettuazione dei versamenti di cui alle lettere b) e c).

Esse devono pervenire al CED unitamente alla documentazione relativa al pagamento della cauzione di cui alla lettera a), mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre due mesi decorrenti dalla scadenza trimestrale.

Gli importi di cui alle lettere b) e c) vengono revisionati in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel biennio precedente.

Art. 4

Il contratto per adesione decorre dal giorno in cui viene stipulato e scade il 31 dicembre successivo.

Il contratto, salve le variazioni che si rendessero necessarie in relazione ad eventuali modifiche della normativa di cui al D.P.R. 28 settembre 1994, n. 634, è rinnovabile anno per anno, sino ad un massimo di nove anni.

Il rinnovo deve essere richiesto dall'utente prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il servizio viene sospeso alla scadenza del contratto stesso.

E' fatta salva la facoltà di disdetta, di cui all'art. 5 del D.P.R. 28 settembre 1994, n. 634, da parte del Direttore Generale per la Motorizzazione del MIT.

L'attivazione del collegamento avverrà previa attribuzione, a cura di questo CED, di apposita chiave di accesso al sistema, idonea ad individuare univocamente ciascuna postazione dell'utente.

Art. 5

In caso di insolvenza, relativamente anche ad un solo pagamento, il servizio viene sospeso con diritto dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione.

In caso di ripristino del servizio la cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura vigente al momento. Il collegamento è riattivato soltanto dopo l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 10 del D.P.R. 28 settembre 1994, n. 634.

Art. 6

L'Utente che si colleghi al CED con più postazioni residenti in sedi collegate con linee separate è tenuto a stipulare altrettanti contratti per adesione, con le stesse modalità stabilite per i collegamenti con una sola linea.



**Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti**

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE**  
Direzione Generale per la Motorizzazione  
Centro Elaborazione Dati

E' consentito un unico contratto, con versamento di un solo canone di abbonamento, per il collegamento di più postazioni dello stesso Utente ubicati in un medesimo stabile o sede ed utilizzando un'unica linea.

In tale ultima ipotesi, le ricerche, compiute attraverso i vari postazioni, si sommano ed il loro totale viene calcolato ai fini del relativo addebito.

**Art. 7**

L'utilizzazione delle maschere di interrogazione e le variazioni apportate a queste ultime formeranno oggetto di corsi di addestramento e di aggiornamento organizzati dal CED, tenuti nelle aule all'uopo informatizzate e svolti da funzionari dello stesso centro.

L'accesso a tale servizio non comporta oneri aggiuntivi per l'utente; le spese di organizzazione e di effettuazione dei corsi sono comprese nel canone di abbonamento.

Ogni utente potrà far partecipare ai corsi al massimo due persone per ogni terminale collegato.

**Art. 8**

Il Direttore Generale per la Motorizzazione del MIT può revocare, sospendere o limitare la concessione per motivate ragioni di interesse pubblico o per qualsiasi grave inadempienza degli obblighi previsti nel presente contratto per adesione.

La revoca o la limitazione è comunicata attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con tassa a carico del destinatario ed ha effetto dal decimo giorno successivo al suo ricevimento.

Il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra il MIT e l'utente durante l'esecuzione od alla scadenza della presente convenzione, direttamente od indirettamente connessa al contratto stesso, è quello di Roma.

**Art. 9**

Il presente atto è impegnativo per l'utente dal momento della firma mentre per il MIT lo sarà solo dopo l'approvazione nei modi previsti dalla legge.

**Art. 10**

Il contratto per adesione verrà registrato solo in caso d'uso e le relative spese saranno ad esclusivo carico dell'utente.

Roma, li

*Per il MIT*

*L'utente per accettazione*

Agli effetti dell'art. 1341 Codice Civile si approvano specificatamente le disposizioni degli articoli:

- art. 1 comma 4
- art. 2 comma 3, 4, 5 e 6
- art. 3 comma 4, 5 e 6
- art. 4 comma 2, 3 e 4
- art. 5 comma 1
- art. 8 comma 1 e 2.

*L'utente per accettazione*